

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 225/46/2011

Fatto e diritto

A seguito di verifica effettuata nei confronti di Aegis Media Italia S.p.A. l'Ufficio rilevava che detta società aveva contabilizzato ricavi derivanti da premi corrisposti dai concessionari di pubblicità alla stessa società in funzione dei significativi vantaggi assicurati con l'attività svolta. Poiché tali premi non sono legati ad attività particolari né ad obblighi a carico di entrambe le parti, l'Ufficio ha ritenuto che tali premi costituiscano cessioni gratuite di danaro e come tali non sottoponibili ad IVA.

La società Aegis Media Italia S.p.A. ha invece emesso fattura, con IVA 20%, per tali premi incassati consentendo alla ricorrente una indebita detrazione di imposta, pertanto l'Ufficio riprende l'IVA detratta a fronte di tale fatture oltre a sanzioni.

Avverso l'accertamento in oggetto ricorre la contribuente rilevando inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal rappresentante del Centro Media in quanto non corrispondono alla realtà dei fatti.

Nel merito la ricorrente rileva che i premi in questione non sono altro che commissioni riconosciute in percentuale dai mezzi di informazione nei confronti delle Agenzie per conto dei propri clienti; in particolare corrisposti ad Aegis Media Italia S.p.A. per aver segnalato al proprio cliente la Europus S.r.l, quale concessionaria di pubblicità e per avere svolto nei confronti della ricorrente l'approntamento dei supporti pubblicitari e l'invio del materiale.

Chiede quindi l'annullamento dell'accertamento con vittoria di spese di giudizio.

L'Ufficio contesta le deduzioni della ricorrente e riportandosi ai motivi dell'accertamento, conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

Ciò premesso, osserva la Commissione che le prestazioni effettuate da Aegis Media Italia S.p.A. non configurano semplici movimenti di danaro svincolati da ogni prestazione di servizi, ma corrispondono a precisi impegni assunti dalla società che ha raccolto pubblicità ed ha predisposto campagne pubblicitarie, configurandosi significativi vantaggi anche di natura economica in capo alla ricorrente.

Tale conclusione non è contraddetta dalle affermazioni del legale rappresentante di Aegis Media Italia S.p.A., trattandosi di prestazioni effettuate, rispetto alle quali i premi in questione si configurano quali corrispettivi.

A sostegno della esistenza di un rapporto di intermediazione si rileva che tali prestazioni; contrattualmente previste, vengono assoggettate a ritenute a titolo di acconto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973 proprio per la loro configurazione di corrispettivo per la prestazione di un servizio nei confronti di Aegis Media Italia S.p.A., che può assumere la figura di intermediario oppure di mandatario.

Appare, quindi, corretta la fatturazione di tali premi con applicazione di IVA. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto disponendosi l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Sussistono, peraltro, giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.